

responsabilità professionali restano in carico ai singoli per i lavori svolti e, rispetto agli studi associati, le cooperative fra professionisti non subiscono la ritenuta d'acconto.

DIRITTO E SPORT

22

Alimenti e bevande

Una associazione sportiva intende aprire un bar presso la sede sociale la cui attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà destinata ai soli soci. L'associazione è affiliata ad un ente di carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal ministero dell'Interno. Si chiede pertanto di conoscere se sussiste in tale ipotesi l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali, in capo al rappresentante legale dell'associazione, previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

M.M.

Risponde Maurizio Mottola

In merito a tale questione è intervenuto il ministero dello sviluppo economico attraverso la pubblicazione della risoluzione n. 153829 del 10.6.2011, avente ad oggetto il dpr 4 aprile 2001, n. 235, «regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati».

Nel caso delle associazioni e circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali, il decreto dispone che le associazioni ed i circoli di cui all'art. 111, comma 3, del Tuir (dpr 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni), aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).

Il decreto elenca gli elementi che devono essere evidenziati da parte del legale rappresentante dell'associazione o circolo nella Scia, ovvero:

- a) a quale ente nazionale avente finalità assistenziali aderisce l'associazione o il circolo;
- b) il tipo di attività di somministrazione che si intende svolgere;
- c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies del Tuir;
- e) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal ministero dell'interno.

Il decreto impone che alla Scia debba essere allegata una copia in carta semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione.

Nel caso di associazioni o circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali con finalità assistenziale che si conformino alle clausole previste dall'art. 111, comma 4-quinquies del Tuir, il legale rappresentante

dell'associazione o del circolo è tenuto a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione fatta nella Scia, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, nonché delle condizioni previste dall'art. 111, comma 4-quinquies, del Tuir.

Non è pertanto previsto il possesso dei requisiti professionali in capo al rappresentante legale dell'associazione, o in capo ad un suo delegato. Si consideri a questo punto il caso in cui l'associazione, pur aderente e pur intenzionata a svolgere l'attività direttamente ai propri soci nella sede ove si svolge l'attività istituzionale, non intenda uniformarsi alle clausole previste dall'art. 111, comma 4, del Tuir.

A differenza del caso precedentemente analizzato, in tale ipotesi l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sarebbe subordinato al possesso dei requisiti professionali, in capo al legale rappresentante dell'associazione o a un suo delegato, e non sarebbe più sufficiente la Scia ma sarebbe necessaria la procedura ordinaria di rilascio di autorizzazione preventiva.

Concludiamo infine la risposta al quesito dell'utente analizzando il caso delle associazioni e circoli non aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali.

Nel caso di associazione o circolo non aderente ma con le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli artt. 111 e 111-bis del Tuir è previsto l'obbligo del possesso del requisito professionale (e l'adozione della procedura ordinaria di autorizzazione preventiva) qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia affidata in gestione ad un soggetto terzo soggetto (in capo a cui deve sussistere il requisito professionale). Da quanto sopra consegue, per contro, che non è soggetta al possesso del requisito professionale l'attività di somministrazione, effettuata direttamente nei confronti dei propri soci e nella medesima sede nella quale si svolge l'attività istituzionale, da parte dell'associazione o del circolo, non aderente, con le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli artt. 111 e 111-bis del Tuir (pur essendo necessaria la procedura del rilascio di autorizzazione preventiva). Ove, infatti, detto ultimo presupposto venga a mancare e pertanto il circolo o l'associazione non presentino le caratteristiche di ente non commerciale, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato all'obbligo del possesso del requisito da parte del legale rappresentante dell'associazione o di un delegato, in quanto l'attività esercitata si connota come avente carattere commerciale (anche in tal caso è necessario il rilascio di autorizzazione preventiva).

22

Pec associazioni sportive

L'obbligo di dotarsi di un account di Posta elettronica certificata e di darne relativa comunicazione al registro delle imprese riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche? In caso di risposta affermativa quali sanzioni sono previste per l'omessa o la tardiva comunicazione?

G.N.

Risponde Maurizio Mottola

Come disposto dall'art. 16, comma 6, dl 185/2008 (con-